

Codice A1712C

D.D. 16 febbraio 2023, n. 134

**D.G.R. n. 26-3513 del 09/07/2021- Procedure per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Sospensione per 10 mesi del certificato di abilitazione da utilizzatore professionale RP/2022/5600 intestato a omissis.**



**ATTO DD 134/A1712C/2023**

**DEL 16/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 26-3513 del 09/07/2021- Procedure per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Sospensione per 10 mesi del certificato di abilitazione da utilizzatore professionale RP/2022/5600 intestato a *omissis*

Vista la DGR n. 26-3513 del 09/07/2021, con cui la Giunta Regionale, in applicazione del D.Lgs 150/2012 art. 6 e del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 - Adozione del piano d'azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha approvato, fra l'altro, i casi di revoca e sospensione dei certificati di abilitazione PAN emessi dalla Regione Piemonte sulla base di segnalazioni o verifiche effettuate dagli organismi di controllo.

Tenuto conto che in data 19/01/2023 è stata protocollata la segnalazione del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Torino dalla quale risulta, tra l'altro, che presso l'azienda agricola *omissis* (CUAA 01394870065) sono stati effettuati i seguenti trattamenti con prodotti fitosanitari riportati nel registro dei trattamenti:

1. dal 10/04/2020 al 15/04/2020 è stato effettuato un trattamento con 800 litri del prodotto fitosanitario GALLUP 360-K su 64,04 ettari di terreno indicati come "ripi e argini convenzionali"; la dose utilizzata risulta quindi essere di 12,5 l/ha mentre da etichetta la dose massima da utilizzare in aree incolte è di 6 l/ha.
2. il 08/06/2020 è stato effettuato un trattamento con il prodotto fitosanitario U 46 M CLASS sulla coltura grano tenero che, sempre da registro dei trattamenti, risulta essere stato raccolto dal 18/06/2020 al 23/06/2020. Da etichetta risulta che il prodotto fitosanitario su cereali ha un intervallo di sicurezza di 70 giorni.
3. il 08/06/2020 è stato effettuato un trattamento con il prodotto fitosanitario Azbany sulla coltura grano tenero che sempre da registro dei trattamenti, risulta essere stato raccolto dal 18/06/2020 al 23/06/2020. Da etichetta risulta che il prodotto fitosanitario su cereali ha un intervallo di sicurezza di 35 giorni.
4. il 12/08/2022 è stato effettuato un trattamento con il prodotto fitosanitario Fluxyr 200 EC su sorgo. Da etichetta risulta che tale prodotto fitosanitario non è autorizzato su sorgo.
5. il 10/03/2021 e il 06/05/2021 sono stati effettuati trattamenti con il prodotto fitosanitario

Taifun MK CL, distribuendo complessivamente 920 litri di prodotto fitosanitario sulla coltura "ripe e argini" che risulta essere di 57,74 ha. Sono stati quindi distribuiti nell'anno 15,93 litri/ha del prodotto fitosanitario. In etichetta è indicato che per qualsiasi uso non bisogna superare la dose di 10 litri/ha all'anno.

6. il 26/04/2021 è stato effettuato un trattamento con il prodotto fitosanitario Tekken sulla coltura mais. Da etichetta risulta che tale prodotto fitosanitario non è autorizzato su mais.
7. il 10/04/2022, il 15/05/2022, il 22/05/2022 e il 15/06/2022 sono stati effettuati trattamenti con il prodotto fitosanitario Taifun MK CL, distribuendo complessivamente 859 litri di prodotto fitosanitario sulla coltura "ripe e argini" che risulta essere di 61,73 ha. Sono stati quindi distribuiti nell'anno 13,91 litri/ha del prodotto fitosanitario. In etichetta è indicato che per qualsiasi uso non bisogna superare la dose di 10 litri/ha all'anno.

Considerato che:

- nelle sommarie informazioni raccolte dal Reparto Carabinieri di Tutela Agroalimentare di Torino in data 30/11/2022 il sig. *omissis* ha dichiarato, tra l'altro, di occuparsi direttamente delle scelte tecniche aziendali;
- per le violazioni di cui ai punti precedenti 1, 2, 3, 5 e 7 ("Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.") è prevista dalla DGR n. 26-3513 del 09/07/2021 la sospensione per sei mesi del certificato di abilitazione per utilizzatore professionale;
- per le violazioni di cui ai punti precedenti 4 e 6 ("Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.") è prevista dalla DGR n. 26-3513 del 09/07/2021 la sospensione per quattro mesi del certificato di abilitazione per utilizzatore professionale

Accertato che il sig. *omissis* è titolare del certificato di abilitazione per utilizzatore professionale RP/2022/5600 rilasciato il 25/02/2022 e con scadenza il 24/02/2027.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

*determina*

- la sospensione del certificato di abilitazione per utilizzatore professionale n. RP/2022/5600 intestato al sig. *omissis*, nato ad Alessandria il 20/02/1961.
- di comunicare l'avvenuta revoca all'interessato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità della legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero il ricorso straordinario del Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22 del 12/10/2010.

**IL DIRIGENTE;**

Firmato digitalmente da Vittorio Bosser Peverelli